



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2008 (09.06)
(OR. en)**

10159/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0099 (COD)
2007/0098(COD)
2007/0097 (COD)**

**TRANS 179
CODEC 693**

RELAZIONE

della: presidenza

al: CONSIGLIO

n. doc. prec.: 10066/08 JUSTCIV 174 CODEC 680 + COR 1

10067/08 TRANS 175 CODEC 681

9816/08 TRANS 166 CODEC 639 + ADD 3

n. prop. Com: 10092/2/07 TRANS 189 CODEC 599 + REV 2 (en, fr, de)

10114/1/07 TRANS 194 CODEC 602 + REV 1 (en,fr, de)

10102/2/07 TRANS 191 CODEC 601 + REV 2 (en, fr, de)

Oggetto: **Trasporti stradali**

- a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'**accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione)**
 - *Accordo politico*
 - b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di **trasportatore su strada**
 - *Accordo politico*
 - c) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'**accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione)**
 - *Accordo politico*
-

Introduzione

1. A seguito delle "**Conclusioni sul contributo del settore dei trasporti alla strategia di Lisbona**" del Consiglio europeo di primavera del 2007, la Commissione ha deciso di formulare proposte volte a rivedere l'attuale quadro legislativo sull'accesso alla professione e sull'accesso al mercato allo scopo di assicurare, fra l'altro, che gli oneri amministrativi siano appropriati e proporzionati.

2. Il 25 maggio 2007 la Commissione ha pertanto trasmesso le seguenti tre proposte legislative al Consiglio:
 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada (rifusione);

 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;

 - una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus (rifusione).

Nell'insieme, queste tre proposte sono volte a modernizzare, sostituire e fondere le disposizioni che disciplinano l'attività dei trasportatori su strada e l'accesso ai mercati del trasporto su strada.

Lavori svolti in seno agli organi del Consiglio

3. In seguito alla presentazione da parte della Commissione delle tre proposte e alla rispettiva valutazione d'impatto nella riunione del Gruppo "Trasporti terrestri" del 10 luglio 2007, la Presidenza portoghese ha deciso di concentrare i lavori sulla proposta riguardante l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada. Tuttavia, dato che alcune parti di tale progetto di regolamento sono strettamente connesse all'istituzione di registri elettronici nazionali, che rientra nella proposta sull'accesso alla professione di trasportatore, la Presidenza portoghese ha inoltre deciso di esaminare parallelamente gli articoli corrispondenti di tale progetto di regolamento.

In occasione del Consiglio TTE del 29 e 30 novembre 2007 i Ministri hanno preso atto delle relazioni sull'andamento dei lavori riguardanti i risultati conseguiti in relazione ai due summenzionati progetti di proposte.

4. La Presidenza slovena ha proseguito l'esame della proposta sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e ha avviato la discussione delle altre due proposte (accesso all'attività di trasportatore su strada e accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus) tenendo conto delle rispettive valutazioni d'impatto.
5. Per far progredire le discussioni sulle questioni in sospeso, la Presidenza slovena ha presentato un pacchetto di compromesso che rispecchia gli elementi politici fondamentali al Consiglio TTE del 7 aprile 2008.
6. Alla luce dei risultati di tale dibattito, il Gruppo "Trasporti terrestri" ha esaminato ulteriormente le tre proposte e ha raggiunto un accordo sulla maggior parte delle questioni tecniche.

Lavori svolti dal Parlamento europeo

7. Il 28 maggio 2008, il Parlamento europeo ha adottato i pareri in prima lettura sulla proposta che fissa norme comuni per l'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada e sulla proposta che stabilisce norme comuni sulle condizioni da osservare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. Il 5 giugno 2008, il Parlamento europeo ha altresì adottato il parere sulla proposta che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. In seguito all'esame effettuato in seno agli organi del Consiglio, taluni emendamenti adottati dal Parlamento europeo sono stati inseriti nei testi figuranti negli addenda 1, 2 e 3 alla presente relazione.

A. Proposta sull'accesso al mercato del trasporto internazionale di merci su strada

Andamento dei lavori

8. La proposta, presentata nel formato "rifusione", è intesa a semplificare il quadro giuridico vigente mediante l'abrogazione dei provvedimenti obsoleti e un riesame del contenuto, della presentazione e della formulazione dei due regolamenti in vigore, nell'intento di evitare interpretazioni ambigue.

Tutte le delegazioni hanno dichiarato di sostenere in linea di massima la proposta della Commissione, convenendo sulla necessità di semplificare e armonizzare ulteriormente le norme attualmente in vigore, eliminando in tal modo l'incertezza giuridica per i trasportatori comunitari e adeguando la normativa alle esigenze del mercato. A seguito di discussioni approfondite a livello di gruppo, di COREPER e di Consiglio, talune disposizioni sono state adattate per tenere conto delle richieste delle delegazioni, raggiungendo in tal modo un consenso globale sulla maggior parte dei capitoli contenuti in questo progetto di strumento legislativo. Il consenso riguarda in particolare i seguenti punti:

- campo di applicazione e definizioni, segnatamente la definizione di "infrazioni gravi delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada";

- il formato semplificato e standardizzato per la licenza comunitaria, le copie autenticate e l'attestato di conducente;
- i periodi di validità della licenza comunitaria e della verifica dell'osservanza;
- il capitolo riguardante la mutua assistenza e le sanzioni, ossia l'applicazione di sanzioni contro le infrazioni da parte dello Stato membro di stabilimento e dello Stato membro ospitante;
- l'elenco di elementi di sicurezza per evitare manipolazioni e falsificazioni della licenza comunitaria e dell'attestato di conducente.

Questioni in sospeso

9. Le principali questioni politiche, che il Consiglio è invitato in particolare ad esaminare, riguardano il principio del cabotaggio, nonché le norme applicabili alle operazioni di cabotaggio e la data della relazione della Commissione (cfr. ADD 1).

a) Cabotaggio (articoli 8, 9 e 9 bis)

10. Per superare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel dare attuazione al concetto di "cabotaggio temporaneo", come previsto nella legislazione esistente, la Commissione ha proposto di precisare le operazioni di cabotaggio che consentono di effettuare fino a tre operazioni di trasporto successive a un trasporto internazionale entro sette giorni. Ciò obbligherà altresì il trasportatore a tenere - nei veicoli - documenti quali le bolle di consegna che riportano chiaramente la data e il luogo degli arrivi e delle partenze.
11. In occasione del Consiglio TTE del 7 aprile 2008 la Presidenza ha presentato un compromesso che:
- segue la proposta della Commissione nell'impostazione da quest'ultima adottata per ridefinire il cabotaggio e la struttura delle operazioni di cabotaggio (articolo 8) e
 - introduce l'obbligo per la Commissione di valutare - in una successiva relazione - se i progressi compiuti nell'armonizzazione di determinate norme (ad esempio, in materia di applicazione e tassazione) consentono in futuro un'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio (articolo 16, paragrafo 3).

12. Sebbene siano in linea di massima favorevoli alla disposizione concernente la relazione della Commissione, gli Stati membri hanno opinioni contrastanti circa la nuova definizione di cabotaggio e la struttura dei trasporti di cabotaggio.

13. Il 28 maggio 2008 il COREPER ha esaminato una proposta di compromesso modificata della presidenza che tiene conto della richiesta di vari Stati membri di permettere il cabotaggio di ritorno e tenta nel contempo di rispondere alle preoccupazioni espresse da altri Stati membri circa il rischio che i trasportatori abusino di tale disposizione. La proposta di compromesso contiene una disposizione (articolo 8, paragrafo 2) che autorizza i trasportatori ad effettuare trasporti di cabotaggio negli Stati membri attraversati nella misura di un trasporto per Stato membro attraversato, da effettuare entro 3 giorni dall'ingresso del veicolo vuoto nel territorio dello Stato membro in questione. Il numero totale dei trasporti di cabotaggio consentiti resterebbe limitato a tre nello spazio di sette giorni. Una struttura più ampia di questo tipo offre ai trasportatori comunitari una maggiore flessibilità all'interno del quadro stabilito dalla proposta originaria della Commissione e contribuisce ad evitare spostamenti a vuoto sulle strade comunitarie, limitando nel contempo i trasporti di cabotaggio incontrollati.

Su richiesta di varie delegazioni, la presidenza ha inoltre deciso di reintrodurre alcune disposizioni di "salvaguardia" attualmente in vigore, che consentono agli Stati membri, previa approvazione da parte della Commissione, di introdurre misure "protettive" in caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività. (Articolo 9 bis)

La posizione degli Stati membri al termine delle discussioni in sede di Coreper può essere sintetizzata come segue:

BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, HU, IE, LT, LU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK e la Commissione possono accettare il compromesso della presidenza a condizione che non venga radicalmente modificato.

DE, FR, IT, MT e UK preferirebbero invece una salvaguardia supplementare rispetto agli abusi in materia di cabotaggio e l'inclusione nella proposta di compromesso di una disposizione che sottolinei chiaramente il carattere non sistematico e temporaneo dei trasporti di cabotaggio.

AT e EL hanno espresso sostegno a tale richiesta e si sono dichiarate favorevoli alla limitazione a un trasporto di cabotaggio in tre giorni, anziché tre in sette giorni come suggerito nella proposta di compromesso.

BE, NL e PT ritengono il compromesso della presidenza troppo restrittivo e hanno dichiarato di preferire un approccio più liberale. Tali Stati membri, come pure EE e LT, si sono dichiarati contrari alla reintroduzione delle disposizioni di salvaguardia (articolo 9 bis) e a un eventuale riferimento al carattere "non sistematico" dei trasporti di cabotaggio nel progetto di regolamento.

b) Relazione (articolo 16, paragrafo 3)

14. In occasione del Consiglio TTE del 7 aprile 2008 i Ministri hanno raggiunto un accordo sull'introduzione dell'obbligo per la Commissione di valutare, in una futura relazione, se i progressi compiuti nell'armonizzazione di determinate norme (ad esempio in materia di applicazione e di diritti di utenza stradale) consentano un'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio. La relazione dovrebbe contenere anche un'analisi della situazione del mercato e dell'evoluzione delle condizioni d'impiego nel settore. I Ministri, tuttavia, non hanno discusso approfonditamente la questione della data di presentazione di tale relazione, attualmente fissata alla fine del 2012.

Alla riunione del COREPER del 28 maggio 2008 alcuni Stati membri hanno espresso le seguenti posizioni riguardo alla data di presentazione della relazione:

BE, MT e NL preferiscono il 2012, BG, PL e la Commissione preferiscono il 2013, IT propone il 2014, mentre AT e EL hanno espresso una preferenza per il 2015. Le altre delegazioni sono flessibili o possono accettare la proposta della presidenza (2012).

Proposta di compromesso modificata della Presidenza

15. Per tenere conto delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni in sede di COREPER, la presidenza ha deciso di modificare lievemente il suo testo di compromesso modificando il considerando 11 sul "cabotaggio" e l'articolo 16, paragrafo 3 sulla relazione della Commissione nel modo seguente:

Considerando 11

"[Fatte salve le disposizioni del trattato sul diritto di stabilimento,] i trasporti di cabotaggio rappresentano la fornitura di servizi da parte di trasportatori all'interno di uno Stato membro in cui non sono stabiliti, e non dovrebbero essere proibiti a condizione di non essere svolti in modo da costituire un'attività permanente o continua all'interno dello Stato membro ospitante. Per favorire il rispetto di tale condizione, la frequenza dei trasporti di cabotaggio e il periodo in cui possono essere effettuati dovrebbero essere limitati. In passato tali servizi di trasporto nazionali erano **autorizzati** a titolo temporaneo. Nella pratica si è rivelato difficile determinare quali servizi fossero **autorizzati**. È pertanto necessario fissare norme chiare e di facile applicazione."

Articolo 16, paragrafo 3

"Entro la fine del [2012] la Commissione redige una relazione sullo stato del mercato comunitario del trasporto stradale. La relazione contiene un'analisi della situazione del mercato, **compresa una valutazione dell'efficacia dei controlli**, nonché dell'evoluzione delle condizioni di impiego nel settore, e valuta se l'armonizzazione delle norme in materia, tra l'altro, di attuazione, di diritti di utenza stradale, nonché di legislazione sociale e di sicurezza abbia fatto registrare progressi tali da poter prendere in considerazione l'ulteriore apertura dei mercati nazionali del trasporto su strada, incluso il cabotaggio."

Con queste modifiche la presidenza si propone di sottolineare il carattere temporaneo dei trasporti di cabotaggio e di rispondere alla richiesta di alcune delegazioni che sia valutata l'efficacia del meccanismo di controllo previsto all'articolo 8, paragrafo 3.

B. Proposta relativa a norme comuni sull'accesso all'attività di trasportatore su strada

Stato dei lavori

16. Tutte le delegazioni hanno espresso il proprio sostegno di massima alla proposta della Commissione, dichiarandosi favorevoli all'elaborazione di norme comuni sulle condizioni per l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada.

A seguito di discussioni approfondite a livello di gruppo, di COREPER e di Consiglio, la presidenza slovena ha adattato talune disposizioni per tenere conto delle richieste delle delegazioni, il che ha consentito di raggiungere un consenso globale sulla maggior parte delle questioni concernenti questo progetto di strumento legislativo. Il consenso riguarda in particolare i seguenti punti:

- oggetto, ambito di applicazione e definizioni;
- requisiti e condizioni per diventare gestore dei trasporti;
- dispensa dall'esame per diventare gestore dei trasporti ("diritti acquisiti");
- elaborazione di un sistema di controllo basato sulla classificazione dei rischi;
- riconoscimento reciproco degli attestati e degli altri titoli
- elenco delle infrazioni più gravi.

Principale punto in sospeso

Registri elettronici nazionali (articoli 15 e 26)

17. Al Consiglio TTE del 7 aprile 2008 la maggior parte delle delegazioni ha espresso preoccupazione per le scadenze previste nella proposta della Commissione, sottolineando la necessità che con l'istituzione del registro elettronico nazionale non si creino ulteriori oneri burocratici. Inoltre, numerosi Stati membri hanno espresso preoccupazione per le implicazioni finanziarie della creazione e del mantenimento di tali registri. A tal fine la presidenza, che considera il registro elettronico il nucleo della proposta e un elemento essenziale del suo pacchetto di compromesso, ha proposto un approccio "graduale" per l'istituzione dei registri nazionali, con la possibilità di rimandare alcune scadenze attraverso la procedura di comitato con controllo.

Le modifiche al testo proposte dalla presidenza possono essere sintetizzate come segue:

- entro il 1° giugno 2009 la Commissione elaborerà orientamenti sulla struttura del registro;
- gli Stati membri avranno tempo per istituire il loro registro nazionale fino a 24 mesi dopo l'entrata in vigore (20 giorni dopo la pubblicazione);
- dal 31 dicembre 2012 al più tardi i registri nazionali dovranno essere interconnessi (ossia tutti i registri nazionali dovranno essere accessibili alle autorità competenti degli altri Stati membri);
- a parte le infrazioni più gravi, che devono essere registrate sin dall'istituzione del registro nazionale, gli Stati membri dovranno inserire le infrazioni gravi nel registro nazionale solo a partire dal 2016;
- nella relazione semestrale (articolo 26) elaborata dalla Commissione saranno esaminati il funzionamento e gli elementi dei registri elettronici nazionali.

In sede di COREPER, il 28 maggio 2008, un'ampia maggioranza delle delegazioni ha dichiarato di poter aderire alla proposta di compromesso della presidenza sul registro nazionale. Alcune delegazioni, tuttavia, hanno indicato che il loro accordo su questo punto è subordinato a un accordo sulla questione del cabotaggio. Una delegazione ha espresso qualche preoccupazione sulla protezione dei dati e alcune delegazioni sui tempi necessari per la piena attuazione dei registri nazionali.

18. Inoltre, alcune delegazioni mantengono riserve o riserve d'esame su altri punti, indicate in varie note in calce dell'addendum 2 alla presente relazione.

C. Proposta di regolamento che fissa norme comuni per l'accesso al mercato dei servizi di trasporto effettuati con autobus

Stato dei lavori

19. La proposta, presentata nel formato "rifusione", è intesa a semplificare il quadro giuridico vigente mediante l'abrogazione dei provvedimenti obsoleti e un riesame del contenuto, della presentazione e della formulazione della normativa comunitaria in vigore.

Tutte le delegazioni hanno dichiarato di sostenere in linea di massima la proposta della Commissione, convenendo sulla necessità di semplificare e armonizzare ulteriormente le norme attualmente in vigore, eliminando in tal modo l'incertezza giuridica nel settore del trasporto internazionale di passeggeri effettuato con autobus nell'intera Comunità. A seguito di discussioni approfondite a livello degli organi preparatori del Consiglio, la presidenza slovena ha adattato talune disposizioni per tenere conto delle richieste delle delegazioni, il che ha consentito di raggiungere un consenso globale sulla maggior parte delle questioni concernenti questo progetto di strumento legislativo. Il consenso riguarda in particolare i seguenti punti:

- campo d'applicazione e definizioni, ad esempio le definizioni di "trasporti internazionali" e di "trasporti di cabotaggio";
- un formato semplificato e standardizzato per la licenza comunitaria e le copie autenticate, compreso un elenco degli elementi di sicurezza destinati ad evitarne la manipolazione e la falsificazione;
- l'accesso al mercato
- il capo sull'applicazione.

Questioni in sospeso

20. Il Coreper ha esaminato la proposta e ha raggiunto un accordo sulla maggior parte dei punti. Alcune delegazioni, tuttavia, mantengono riserve o riserve d'esame, che sono indicate nelle note in calce dell'addendum 3 alla presente relazione.

Conclusioni

21. La Presidenza invita il Consiglio:

- a esaminare il testo di compromesso della presidenza illustrato nella presente relazione e riportato negli addenda¹, al fine di discutere le questioni in sospeso;
- ad adottare un accordo politico sulle tre proposte legislative.

¹ Solo i testi legislativi contenuti negli addenda formeranno parte degli accordi. I considerano saranno esaminati dagli organi del Consiglio in una fase successiva. Solo i considerando approvati dal Consiglio formeranno parte degli accordi.